


Tipologia:	FISCO		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2010911	Data:	
Oggetto:	COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA PARI O SUPERIORI AD EURO 3.000,00		
Allegati:	1. Scheda Raccolta Dati Spesometro 2. Cartello per la clientela		

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA PARI O SUPERIORI AD EURO 3.000,00.

Gentile Associato,

Le ricordiamo che dal 1° luglio è divenuto pienamente efficace il cosiddetto “spesometro”, ossia quel sistema di monitoraggio delle transazioni economiche introdotto dal D.L. n. 78/10. Tale adempimento tiene sotto controllo acquisti e cessioni tanto di beni che di servizi. Se fino allo scorso 30 giugno erano monitorate solo le operazioni per le quali vi era obbligo di fatturazione (peraltro con una soglia molto elevata di € 25.000 per le operazioni 2010), dal mese di luglio 2011 vanno monitorate anche le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione (quindi tipicamente le operazioni poste in essere dai commercianti al dettaglio, ma non solo), purché superino la soglia di € 3.600 al lordo dell’Iva. Si tratta quindi, per le operazioni poste in essere senza emissione della fattura, di rilevare i dati personali dell’acquirente (*in primis* il codice fiscale) ai fini del futuro adempimento (a tal fine si fornisce una scheda di rilevazione dati).

La finalità

Quest’adempimento ha quale scopo quello di introdurre un monitoraggio delle operazioni, monitoraggio che vuole perseguire due diverse finalità:

- in prima battuta l’obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva. Obbligando gli operatori economici a comunicare all’Amministrazione Finanziaria le operazioni poste in essere, si viene a creare un incrocio tra i diversi soggetti (verifica della corrispondenza tra le operazioni attive di un soggetto e quelle passive dell’altro soggetto), riducendo la possibilità che qualcuno sia tentato di occultare materia imponibile ai fini delle imposte dirette e soprattutto l’Iva riscossa dai clienti (questa verifica interessa le operazioni poste in essere tra operatori economici). Tali informazioni consentiranno ai verificatori di dirigere l’attenzione ai soggetti a più alto rischio di evasione.
- L’obiettivo principale del nuovo adempimento (in particolare con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti dei “privati”) è comunque quello di costituire un ausilio per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, specialmente ai fini dell’accertamento sintetico. Le informazioni comunicate dagli operatori economici relative ai beni ceduti e ai servizi prestati (che superino la soglia di € 3.000 / € 3.600 come in seguito si dirà) costituiranno un utile serbatoio di informazioni a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per valutare la capacità di spesa da parte di ciascun contribuente.

In questo modo l’Amministrazione Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (di importo significativo) poste in essere da parte di ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno al proprio tenore di vita: sarà quindi un utile strumento per la selezione dei soggetti da sottoporre a monitoraggio e per la ricostruzione del reddito presunto. Giusto per fare alcuni esempi, i verificatori avranno agevolmente a disposizione le informazioni relative ad acquisti di viaggi, acquisti di veicoli, di arredamento, di oggetti d’arte, di gioielli, le spese sanitarie sostenute, le spese legali, le rette per scuole private sostenute per i figli, le quote versate per l’iscrizione a club, circoli o palestre, oltre a moltissime altre informazioni.

Si tratta quindi di un adempimento che interessa tanto al rivenditore negli aspetti operativi, ma è altresì importante che ogni soggetto tenga in giusta considerazione il fatto che ogni acquisto oltre le descritte soglie che andrà ad effettuare, si tramuterà in una informazione che verrà acquisita ed elaborata dall’Amministrazione Finanziaria.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

SOGGETTI INTERESSATI

La comunicazione telematica delle operazioni riguarda tutti i soggetti passivi IVA (quindi sia Gestori che Concessionari) che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, quindi in prima battuta (ma non solo) imprese e professionisti titolari di partita IVA per:

- le operazioni passive: acquisti di beni e servizi,
- le operazioni attive: vendite di beni e servizi,

Per ciò che attiene i ricavi derivanti dall'accettazione delle **scommesse**, si evidenzia che la norma non specifica, per questi specifici ricavi, se l'importo da tenere presente per la rilevazione è pari ad euro 3.000,00 o 3.600,00.

A tal fine, in attesa di chiarimenti o successive istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno identificare i soggetti per le scommesse pari o superiori ai 3.000,00 euro, al fine di avere a disposizione i dati necessari per eseguire l'adempimento, anche nel caso in cui l'importo dovesse essere identificato in euro 3.600,00.

Ne consegue che:

I Concessionari:

- che accettano singole scommesse a **Quota Fissa** di importo pari o superiore ad euro 3.000,00, poiché gli importi accettati a Quota Fissa sono ricavi diretti, devono:
 - **identificare** ogni volta il cliente, utilizzando l'apposito modello;
 - **effettuare** la comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate delle singole scommesse pari o superiori ad euro 3.000,00 abbinata ai singoli clienti identificati
- che accettano scommesse a **Totalizzatore**, qualunque sia l'importo della giocata, poiché gli importi accettati al Totalizzatore non sono ricavi diretti per il concessionario,;
 - **non devono** identificare il cliente;
 - **devono comunque effettuare** la comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate del **totale** dei corrispettivi percepiti da AAMS per l'accettazione delle scommesse a Totalizzatore.

I Gestori

- **salvo differente indicazione specifica da parte del Concessionario per il quale il Gestore opera**, non hanno mai l'obbligo di identificazione del cliente che effettua scommesse (che siano a Quota Fissa o al Totalizzatore è ininfluente);
- hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i ricavi derivanti dal contratto di gestione con il Concessionario.

Per agevolare la comunicazione alla Clientela di quest'adempimento si allega cartello informativo da esporre all'interno dei locali di gioco.

La C.M. n. 24/E/11 precisa che sono obbligati ad effettuare tale comunicazione anche:

- i soggetti in contabilità semplificata;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art.36-bis del DPR n.633/72 (quindi anche se non devono, ad esempio, presentare la dichiarazione Iva, comunque sono interessati da tale adempimento);

Operazioni straordinarie

Vi sono anche specifiche regole da seguire nel caso in cui vi siano delle operazioni straordinarie. Il provvedimento 22/12/2010 prevede che nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- ➔ nel caso in cui il soggetto non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso. Ad esempio, nel caso di scissione parziale, la società scissa (che non si estingue) presenterà la comunicazione delle operazioni di propria competenza.
- ➔ nel caso in cui il soggetto si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva (si pensi ad esempio al caso di fusione per incorporazione), quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. Al riguardo la C.M. n.24/E/11 precisa:
 - se l'estinzione è avvenuta nel periodo oggetto della comunicazione (es.: periodo monitorato 2011, operazione con effetto 15 settembre 2011), il soggetto risultante dall'operazione dovrà riepilogare tutte le operazioni in un'unica comunicazione (entro il 30/04/2012);
 - se l'estinzione è avvenuta successivamente alla chiusura del periodo da monitorare ma prima del termine per l'invio della relativa comunicazione (es.: periodo monitorato 2011, operazione con effetti il 15 febbraio 2012) il soggetto risultante dall'operazione deve presentare due distinte comunicazioni (entro il 30/04/2012).

La circolare non tratta il caso di trasformazione societaria (es.: da Snc a Srl oppure da Srl a Snc): questa, ai fini IVA, non si considera trasformazione sostanziale soggettiva, per cui le operazioni si ritiene debbano essere rilevate senza tenere in considerazione tale accadimento. In pratica è il soggetto risultante dalla trasformazione che in un'unica comunicazione invierà tutte le operazioni dell'anno sottoposte a monitoraggio.

LE OPERAZIONI INCLUSE

Per eseguire correttamente il nuovo adempimento è necessario stabilire con precisione quali siano le operazioni che costituiscono oggetto di monitoraggio, anche alla luce delle numerose ipotesi di esclusione che il provvedimento del 22/12/2010 ha previsto e che la C.M. n.24/11 ha ulteriormente incrementato per ragioni che appaiono logiche e condivisibili.

In primis, è bene precisare che l'obbligo di comunicazione riguarda:

- ➔ le operazioni effettuate tra soggetti IVA (*cosiddette operazioni business to business*);
- ➔ le operazioni in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (*cosiddette operazioni business to consumer*).

Quindi, il soggetto passivo IVA obbligato all'adempimento dovrà monitorare e trasmettere telematicamente le operazioni:

- effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA;
- effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA (privati, enti non commerciali che non svolgono attività commerciale);
- ricevute da altri soggetti passivi IVA.

Inoltre, l'obbligo sussiste:

Dal 1 gennaio 2011	➔	per operazioni di importo non inferiore a € 3.000 al netto dell'Iva, nei casi di obbligatoria emissione della fattura;
Dal 1 luglio 2011	➔	per operazioni di importo non inferiore a € 3.600 al lordo dell'Iva, per le quali non ricorra l'obbligo di emissione della fattura (la C.M. n.24/E/11 fa l'esempio delle operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale).

LE OPERAZIONI ESCLUSE

Le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono individuate dal punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Tuttavia, con la C.M. n.24/E del 30 maggio 2011, l'Agenzia ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione fornendo nel contempo importanti precisazioni.

Importazioni

Sono escluse le importazioni per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.

Operazioni *Black List*

Sono escluse per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Esportazioni

Sono escluse le esportazioni di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del DPR n.633/72, in quanto operazioni soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall'Amministrazione Finanziaria.

Operazioni già comunicate all'anagrafe Tributaria

Tra le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria acquisite ai sensi dell'art.7 del DPR n.605/73, ipotesi di esclusione prevista dal provvedimento direttoriale del 22/12/2010, la C.M. n.24/E richiama a titolo esemplificativo quelle:

- connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica;
- relative ai contratti di mutuo;
- relative agli atti di compravendita di immobili.

Operazioni non territoriali

Non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Si tratta, ad esempio, delle operazioni contemplate dall'art.7-ter del DPR n.633/72 in relazione alle quali vige la regola della rilevanza territoriale del luogo in cui risulta stabilito il committente. La C.M. n.24/E fa l'esempio del professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considera effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata;

Passaggi interni

La circolare, inoltre, esclude dall'obbligo della comunicazione anche i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

Operazioni intracomunitarie

Arriva con la C.M. n.24/E la sospirata ed attesa esclusione per le operazioni intracomunitarie. Si trattava, a tutta evidenza, di una "dimenticanza" del provvedimento direttoriale dello scorso 22/12/2010, in quanto trattasi di operazioni ampiamente monitorate dall'Amministrazione Finanziaria (tramite gli elenchi Intrastat) e per le quali obiettivamente non si sentiva il bisogno di introdurre ulteriori adempimenti. Senza lasciare spazio a dubbi la circolare testualmente afferma che: *"sono escluse dalla comunicazione in parola anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario. Le informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite mediante i modelli Intra ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea"*.

Pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate

L'ultima ipotesi di esclusione in commento va collegata alla previsione contenuta nell'art. 7 del "Decreto Sviluppo". Tale disposizione prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, nei casi in cui il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante:

→ carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73.

Precisa in proposito la circolare che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Se la previsione introdotta di recente dal Decreto Sviluppo deve essere accolta con favore in quanto solleverà da gravosi adempimenti i numerosi operatori, non più tenuti ad acquisire i dati anagrafici dei propri clienti privati consumatori quando il pagamento avverrà mediante i predetti strumenti, la stessa risulta carente sotto il profilo della identificazione di altri strumenti che al pari di quelli individuati assicurano in egual modo la tracciabilità. Stiamo parlando dei bonifici bancari piuttosto che degli assegni circolari o assegni bancari non trasferibili. Le transazioni avvenute con tali strumenti, infatti, richiederanno comunque l'obbligo di identificazione del cliente da parte dell'esercente, atteso che le stesse dovranno costituire oggetto di comunicazione telematica.

CONTRATTI COLLEGATI O A PRESTAZIONI PERIODICHE

Mentre per i normali contratti (quali ad esempio la compravendita), il superamento della soglia di € 3.000 deve essere sempre collegato alla singola operazione, questo vale anche per le scommesse il punto 2.2. del provvedimento direttoriale del 22/12/2010 dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000.

Sempre ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Trattandosi di fattispecie molto complesse da gestire ai fini del nuovo adempimento, la C.M. n.24/E fornisce nel merito alcune importanti precisazioni. In particolare viene chiarito che:

- ➔ a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (€ 3.000 ovvero € 3.600), dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record;
- ➔ in tali casi, nel campo "data dell'operazione", va indicata la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell'art.6 del decreto.

Viene, infine, evidenziato, che quanto sopra precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

Esempio tratto dalla C.M. n.24/E

Nel caso di cessioni di beni per un importo di € 10.000, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di € 2.500, dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno, pari a € 2.500, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo "data dell'operazione" la data di registrazione dell'operazione stessa.

IL MONITORAGGIO PER IL 2010

Malgrado la disposizione che ha introdotto l'obbligo di monitoraggio delle operazioni sia intervenuta nel corso del 2010 (il D.L. 78 è datato 31 maggio 2010 ma è stato convertito il 30 luglio 2010), e malgrado il provvedimento attuativo che ha recato la descrizione dei soggetti obbligati e delle operazioni interessate al monitoraggio sia del 22/12/2010, **l'obbligo di censimento non riguarda solo le operazioni poste in essere a partire dal 2011, ma anche quelle già precedentemente realizzate nel 2010.**

Con il fine di graduare l'introduzione dell'adempimento e per cercare di semplificare la non semplice ricostruzione retroattiva delle informazioni da parte degli operatori economici, sono state previste alcune semplificazioni:

- prima di tutto il limite delle operazioni da monitorare nel 2010 è più elevato, ed è stato fissato ad € 25.000 (a differenza del limite di € 3.000 / € 3.600 previsto a regime a partire dall'annualità 2011);
- in seconda battuta è previsto che debbano essere comunicate le sole operazioni per le quali vi era obbligo di emissione della fattura, anche nelle ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura, come specificato nella circolare 24/2011 al paragrafo 3;
- **il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni relative al 2010 è previsto al 31/10/2011**, in luogo dell'ordinario termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello oggetto di comunicazione (a partire dall'annualità 2011, il cui termine di presentazione è previsto al 30/04/2012).

Pertanto, nel corso dei prossimi mesi, oltre a monitorare le operazioni poste in essere, sarà necessario verificare le operazioni realizzate nello scorso anno, onde approntare le informazioni che dovranno essere comunicare all'Amministrazione Finanziaria entro il 31 ottobre.

COMUNICAZIONE TARDIVA E SANZIONI APPLICABILI

Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Solo per l'anno d'imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato al 31 ottobre 2011.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

In pratica:

**con riferimento alle
operazioni dell'anno 2010**



sarà possibile ripresentare la comunicazione originaria entro il 30 novembre 2011;

**con riferimento alle operazioni
dell'anno 2011 (e successivi)**



sarà possibile ripresentare la comunicazione originaria entro il 30 maggio 2012 (e successivi).

Viene consentito, quindi, di inviare *file* integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.

Scaduto il suddetto termine – precisa la C.M. n.24/E/11 – si rende applicabile, in presenza delle condizioni previste dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97, l'istituto del ravvedimento operoso.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'omessa, incompleta o errata compilazione della comunicazione scontano la sanzione generale prevista dall'art.11 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.471/97, e cioè la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065,00

La sanzione prevista (art.11, co.1, lett. a), D.Lgs. n.471/97)

Omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli Uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Va segnalato, infine, che a fronte della lieve sanzione pecuniaria prevista per la mancata o errata comunicazione, è probabile che in caso di "incroci" di dati non corrispondenti l'Agenzia proceda a verifiche più puntuali. **Si invita quindi a prestare la massima attenzione nel reperimento delle informazioni necessarie all'esecuzione del predetto adempimento**

Distinti saluti.

Per **ASSOSNAI**
Il Consulente fiscale
Dott. Rag. Carlo Scardovelli